

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8563/2017 R.G. proposto da:

GARDIPLAST S.R.L., in persona del rappresentante legale pro tempore,

rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Riccio, con domicilio eletto

in Roma, via viale Parioli n. 63, presso lo studio dell'Avv.

Massimiliano Terrigno;

– ricorrente –

contro

HYPO ALPE ADRIA BANK, in persona del direttore generale e del

procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni

Battista Campeis, con domicilio ex lege in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7428/16 della Corte d'Appello di Trieste,

depositata il 28/11/2016, notificata il 26/01/2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 dicembre

2018 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La richiesta di Gardiplast S.r.l. di far dichiarare dal Tribunale di Udine la gratuità dei contratti di leasing stipulati con Hypo Alpe Adria Bank S.p.a., in quanto contenenti prestazioni usurarie e la conseguente condanna della locatrice a restituire interessi e le altre somme corrisposte, veniva rigettata per la mancata produzione dei decreti ministeriali che, al momento della stipulazione dei contratti, stabilivano la soglia oltre la quale le condizioni pattuite si intendevano usurarie.

La decisione di prime cure, n. 704/2015, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Trieste, cui la società utilizzatrice si era rivolta per lamentare l'avvenuta violazione dell'art. 101 c.p.c., ritenendo che non incombesse a lei l'onere di provare il tasso soglia, considerando che l'appellata non lo aveva mai contestato e in ragione del mancato rilievo ex officio della nullità dei contratti di leasing per violazione dell'art. 644 c.p..

La sentenza della Corte d'Appello di Trieste, n. 7428/2016, pubblicata il 28/11/2016, oggetto dell'odierna impugnazione, osservava che: a) come già rilevato dal Tribunale, Gardiplast non aveva provato l'usurarietà del tasso applicato ai contratti stipulati, mediante la produzione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, trattandosi di atti amministrativi; b) la banca locatrice aveva contestato anche le prospettazioni fattuali della conduttrice; c) il tasso di usura era stato dedotto con riferimento al tasso di mora, relativamente al contratto n. (OMISSIS), e con riferimento alla somma degli interessi corrispettivi e moratori, circa il contratto n. (OMISSIS), pertanto, non era possibile dichiarare la nullità degli interessi.

Gardiplast S.r.l., formulando due motivi, ricorre per la cassazione della suddetta sentenza Resiste con controricorso Hypo Alpe Adria Bank S.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sul primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): p. 3.

La ricorrente deduce di avere allegato all'atto di citazione i comunicati stampa della Banca d'Italia, giudicandoli equipollenti ai decreti ministeriali ai fini della prova del tasso di usura, e denuncia il fatto che, in violazione del principio iura novit curia, il giudicante abbia posto a suo carico l'onere di produrre in giudizio decreti che egli era tenuto a conoscere, essendo essi, in quanto richiamati dalla L. n. 108 del 1996, atti integrativi della legge con funzione innovativa dell'ordinamento giuridico. Censura, in aggiunta, che la Corte d'appello non abbia fatto riferimento al fatto notorio, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che i tassi di interesse bancario in un dato periodo costituiscono un fatto notorio cui il giudice può fare legittimo ricorso ex art. 115 c.p.c..

2. Il motivo è infondato.

Il giudicante ha fatto buon governo dell'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, già nel 2009 (Cass., Sez. un., 29/04/2009, n. 9441), e più volte ribadito, secondo cui "La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali... rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)".

Tale principio di carattere generale è stato, peraltro, concretamente applicato ai decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, da Cass. 26/06/2001, n. 8742 nonché da Cass. 31/01/2002, n. 11706.

In sostanza, per giurisprudenza costante, il principio iura novit curia va coordinato con l'art. 1 preleggi, il quale indica le fonti del diritto, onde, laddove il primo eleva a dovere del Giudice la ricerca del "diritto", non può non fare esclusivo riferimento alle vere e proprie fonti del diritto oggettivo, id est ai precetti che sono caratterizzati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, sicché vanno esclusi dall'ambito d'operatività del richiamato principio sia i precetti aventi carattere normativo ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico ma non normativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi) estranei alla previsione del menzionato art. 1 preleggi, sia quelli aventi forza normativa puramente interna, come gli statuti degli enti e i regolamenti interni.

Nè la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata, con la produzione di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La

copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile.

Resta da esaminare la censura relativa al mancato ricorso da parte del giudice a quo al fatto notorio.

Pur potendosi in astratto rimproverare al giudicante di avere esercitato il potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori omettendo di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività (così Cass. 28/02/2018, n. 4699), non risulta, nè sono stati forniti elementi in tal senso, che la società ricorrente abbia in precedenza censurato la sentenza per non avere considerato come facente parte del patrimonio di comune esperienza il tasso degli interessi bancari applicato in un certo momento storico che, in effetti, in talune occasioni (sulla cui compatibilità con la vicenda in esame sarebbe, dunque, inutile interrogarsi) questa Corte ha ritenuto, sia per la natura del dato sia per la sua facile accessibilità, ai fini della prova, come fatto notorio e, dunque non necessariamente da provarsi da parte dell'onerato (così Cass. 18/03/2018, n. 6684). Proprio per questo manca nel motivo, del resto, nelle prospettazioni a corredo del motivo lo svolgimento di argomentazioni che si sostanzino in una critica esplicita della motivazione della sentenza impugnata.

Pertanto, anche sotto questo profilo, il motivo deve ritenersi inammissibile.

3) Sul motivo numero due: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2 e dell'art. 644 c.p. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): p. 7.

La ricorrente rimprovera al giudice a quo di avere escluso che gli interessi moratori fossero soggetti alla disciplina di cui all'art. 1815 c.c., comma 2 e dell'art. 644 c.p., in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

4) Il motivo è assorbito.

5) Ne consegue il rigetto del ricorso.

6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7) Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il pagamento da parte della società ricorrente del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.200,00 per compensi oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019